

Raccomandata a.r.
ALL'ECC.MO PREFETTO DI VERONA
DOTT.SSA PERLA STANCARI
PREFETTURA DI VERONA – U.T.G.
Via S. Maria Antica, 1
37124 – VERONA VR

Raccomandata a.r.
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI SAN BONIFACIO
QUALE UFFICIALE DI GOVERNO
Piazza Costituzione, 4
37047 San Bonifacio (VR)

RICORSO PER L'ANNULLAMENTO O LA REVOCA DI ORDINANZA
SINDACALE EMESSA EX ART. 54 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

Il sottoscritto Vincenzo Donvito, quale Presidente e legale rappresentante della Associazione ADUC (<http://www.aduc.it/>), rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Osvaldo Pettene del foro di Verona, con studio in 37121 – Verona (VR), Via Terre, 1, ivi anche elettivamente domiciliato,

premesse:

- che in data 19.11.2009 il Sindaco del Comune di San Bonifacio (VR) ha emanato, quale Ufficiale del Governo, Ordinanza n. 194 Reg. Ord. (all. 1), con la quale ha ordinato, sotto comminatoria di sanzione amministrativa di € 500,00=, ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di San Bonifacio di “*mantenere e di ripristinare, dove ove fosse stato rimosso, il crocifisso nelle aule delle scuole del Comune*”;
- che nelle premesse viene richiamato il “*Decreto Maroni sulla Sicurezza, siglato il 05.08.2009*”, *rectius*, il Decreto Ministero dell'Interno 05 agosto 2009, avente ad oggetto: “*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione*”;
- che, con ogni evidenza, il provvedimento sindacale in concreto adottato, al di là del merito dello stesso, appare estraneo alle materie per le quali le norme di legge (art. 54 T.U.EE.LL., nel testo riformato dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008,

n. 92, convertito, con modificazioni, in L. 24.07.2008, n. 125) attribuiscono poteri al Sindaco, quale Ufficiale del Governo;

- che, infatti, l'art. 54, comma 4 del T.U.EE.LL. consente al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali, ma solo “*al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*”, mentre l'ordine di esposizione o di non rimozione di un simbolo di una religione da qualsivoglia edificio, pubblico o privato, giammai potrà intendersi finalizzato a tutelare i predetti beni dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
 - che la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato i limiti del potere esercitabile dal Sindaco a norma dell'art. 54 del T.U.EE.LL., che deve essere sempre finalizzato a “*prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini*” (fra le tante: CONS. di STATO, SEZ. V°, sent. 11.12.2007, n. 6366);
 - che neppure il Decreto del Ministero dell'Interno citato nella ordinanza amplia la sfera delle materie tutelabili nella forma dell'ordinanza sindacale fino a ricomprendervi le questioni relative alla esposizione di simboli religiosi;
 - che, inoltre, non risulta che il provvedimento sia stato preventivamente comunicato al Prefetto a norma dell'art. 54, comma 4 del T.U.EE.LL. (un esempio di corretto adempimento:
<http://www.comune.milano.it/dseserver/alcoolnotcool/Ordinanza28venditaalcool.pdf> ; la prefettura di Milano ha organizzato uno spazio specifico per la raccolta e pubblicazione delle Ordinanze ex art. 54 T.U.EE.LL.:
<http://www.prefettura.milano.it/ordinanze/pag/index.php> ;
 - che, ancora, laddove l'ordinanza prevede, per la sua inosservanza, l'irrogazione della sanzione amministrativa di € 500,00=, appare in contrasto con la riserva di legge in materia di illeciti amministrativi, sicché il provvedimento non rispetta, sotto tale profilo, i principi generali dell'ordinamento;
 - che, per quanto sopra esposto, l'Ordinanza appare viziata da incompetenza assoluta, eccesso di potere, plurime violazioni di legge e, in particolare, dei principi generali dell'ordinamento;
- tanto premesso,

ricorre

affinché la S.V. Ill.ma voglia annullare o revocare, anche in via di autotutela, l'Ordinanza *de quo*, per i motivi sopra esposti, così come stabilito dalla Giurisprudenza Amministrativa (CONS. STATO, IV° SEZ. 15.04.2008, n. 3076, nel caso del Comune di Azzano Decimo; in dottrina: L. VANDELLI, *Le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ordinamento repubblicano*, BO, 25.09.08), previa immediata sospensione del provvedimento sindacale, anche al fine di garantire ed assicurare unità di indirizzo e coordinamento degli Ufficiali di P.S. nella Provincia ex art. 13, comma 3 e 15 della Legge 121/1981, tra i quali deve annoverarsi il Sindaco di San Bonifacio, unità sicuramente compromessa dal consolidarsi, sia pure a macchia di leopardo, di ordinanze atipiche.

Si rappresenta che il provvedimento va ad incidere su situazioni e diritti che fuoriescono dall'ambito puramente municipale.

Si chiede di conoscere il nome del funzionario responsabile del procedimento.

Con perfetta osservanza.

Data e luogo

(Vincenzo Donvito)

(Avv. Osvaldo Pettene)